

# SACCARDI & ASSOCIATI

## DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista  
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista  
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista  
revisore legale*

CRISTINA BONATO *dottore commercialista  
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista  
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista  
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore commercialista*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Treviso, 22 gennaio 2018

**Circolare n. 1**

### **NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA**

Con la presente Vi informiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della **Circolare n. 1/2018**, è intervenuta sciogliendo i principali dubbi interpretativi sorti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell'Iva, così come modificata ad opera del **D.L. n. 50 del 24 aprile 2017**, con il quale, richiamando quanto già evidenziato nella nostra circolare n. 10/2017, è stato disposto quanto segue:

- ⇒ Il **diritto alla detrazione dell'imposta, può essere esercitato**, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.p.r. 633/1972, al più tardi, **entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**
- ⇒ La **registrazione** delle fatture di acquisto, secondo la nuova formulazione dell'art. 25, comma 1 del D.p.r. 633/1972, deve avvenire **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta ed, in ogni caso, **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.**

Di seguito Vi riepiloghiamo le precisazioni e le istruzioni operative fornite con il tanto atteso intervento di prassi.

### **REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA**

Il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato:

- nell'anno in cui il soggetto passivo, ricevuto il documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza, o, al più tardi,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il documento è stato ricevuto.

Di seguito uno schema riepilogativo degli esempi forniti:

## SACCARDI & ASSOCIATI

<i>Emissione fattura</i>	<i>Ricezione fattura</i>	<i>Registrazione</i>	<i>Detrazione</i>
2017	2017	2017	Liquidazione Iva di competenza nell'anno 2017
2017	2017	Entro il 30 aprile 2018, purché in un <b>apposito sezionale</b>	Il credito Iva concorrerà a formare il <b>saldo della dichiarazione annuale Iva</b> relativa all'esercizio <b>2017</b>
2017	2017	Oltre il 30 aprile 2018	<b>Iva indetraibile</b> , fatta salva la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa relativa all'esercizio 2017
2017	2018	2018	Liquidazione Iva di competenza nell'anno 2018

### ***Gestione delle fatture***

E' concessa la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare **soluzioni gestionali e informatiche diverse** dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

### ***Verifica del momento di ricezione della fattura***

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere, ove non risultante da **posta elettronica certificata** o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, da una **corretta tenuta della contabilità** (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell'articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Permane, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla **regolarizzazione della fattura di acquisto** non emessa nei termini di legge o "irregolare", il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del D.Lgs. 471/1997.

### **IMPRESE CHE APPLICANO IL PRO RATA IVA**

E' stato inoltre precisato che la **detrazione** dovrà essere esercitata **alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'imposta medesima è divenuta esigibile**. Così, ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75 per cento), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.

### **EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE**

Le note di variazione in diminuzione devono essere **emesse** (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, **entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto** per operare la variazione in diminuzione.

### **DECORRENZA**

Come già evidenziato, le disposizioni di cui al D.L. 50/2017 trovano applicazione con riferimento alle **fatture** ed alle bollette doganali **emesse dal 1 gennaio 2017**.

## SACCARDI & ASSOCIATI

Per quanto concerne le **note di variazione** in diminuzione, emesse ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972, la disciplina in commento risulta applicabile alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

In considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018, termine fissato **per la liquidazione periodica dell'Iva relativa al mese di dicembre 2017**, sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica, difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.

\*\*\*\*\*

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati